



**Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden
Departament d'economia publica e fatgs socials dal Grischun
Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni**

Attuazione dell'imposizione minima dell'OCSE nel Cantone dei Grigioni

Revisione parziale della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG; CSC 720.000)

Revisione parziale della legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (LSE; CSC 932.100)

Rapporto esplicativo

Dicembre 2023 / Versione corretta il 22 febbraio 2024

Indice

1.	Situazione di partenza	3
1.1	Progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale ..	3
1.2	Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 in Svizzera	3
1.3	Aumento previsto del gettito fiscale dell'imposta integrativa	5
2.	Necessità di agire.....	6
2.1	Analisi del contesto e conseguente necessità di agire generale	6
2.2	Adeguate considerazione dei comuni grigionesi	8
2.3	Adeguamento della prassi di promozione cantonale per le imprese.....	9
3.	Tratti fondamentali del progetto	10
3.1	Revisione parziale della legge cantonale sulle imposte	11
3.1.1	Impiego dei mezzi derivanti dall'imposta integrativa per il Cantone e i comuni	11
3.1.2	Ripartizione dei mezzi derivanti dall'imposta integrativa tra il Cantone e i comuni	12
3.1.3	Ripartizione della quota comunale dell'imposta integrativa ai singoli comuni	12
3.2	Revisione parziale della legge sullo sviluppo economico	13
3.2.1	In generale	13
3.2.2	Crediti d'imposta rimborsabili qualificati	13
3.2.3	Articolazione della promozione	14
4.	Spiegazioni relative alle singole disposizioni	16
4.1	Revisione parziale della legge sulle imposte	16
4.2	Revisione parziale della legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni	17
5.	Conseguenze della revisione in termini finanziari e di personale	19
5.1	Conseguenze in termini finanziari	19
5.2	Conseguenze in termini di personale	20
6.	Valutazione delle conseguenze della regolamentazione	20
7.	Entrata in vigore	20
	Allegato	21

1. Situazione di partenza

1.1 Progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale

Circa 140 Stati, tra cui la Svizzera, hanno aderito al progetto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e del Gruppo dei venti Paesi industrializzati ed emergenti più importanti del mondo (G20) relativo alla futura imposizione delle grandi imprese attive a livello internazionale (progetto dell'OCSE e del G20). L'obiettivo consiste nell'adeguare le regole sull'imposizione dei grandi gruppi di imprese alla crescente digitalizzazione e globalizzazione dell'economia. Il progetto dell'OCSE e del G20 si articola in due pilastri:

1. Il primo pilastro mira ad adeguare le attuali disposizioni internazionali sulla ripartizione fiscale degli utili dei grandi gruppi di imprese (tassazione dello Stato di mercato). Gli utili non saranno più tassati soltanto nei Paesi in cui è residente l'impresa: d'ora in poi una parte dell'imposizione degli utili avverrà nei Paesi dove vengono venduti i prodotti. Questo riguarda soprattutto le grandi imprese (digitali). Dal primo pilastro sono esclusi i settori *servizi finanziari ed estrazione delle materie prime*.
2. Il secondo pilastro mira a introdurre un'imposizione minima per i grandi gruppi di imprese. Per i gruppi di imprese che generano una cifra d'affari annua di almeno 750 milioni di euro, le cosiddette norme GloBE («*Global Anti-Base Erosion Rules*») prevedono un'imposizione minima del 15 per cento, secondo una base di calcolo standardizzata a livello internazionale. Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva sul secondo pilastro istituzioni statali, organizzazioni internazionali e di pubblica utilità nonché determinati fondi pensione e di investimento.

I lavori relativi al secondo pilastro sono a buon punto. L'attuazione in diversi Paesi, in particolare nei mercati chiave dell'Unione europea (UE) rilevanti per la Svizzera, è in corso o imminente. Per i Paesi, e soprattutto per i gruppi di imprese interessati, questo cambiamento comporta un onere materiale aggiuntivo, non soltanto in vista degli impegni finanziari supplementari, ma anche per quanto concerne l'implementazione a livello amministrativo del nuovo sistema di regole.

1.2 Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 in Svizzera

Alla luce della concorrenza tra le piazze economiche internazionali, la Svizzera e quindi i Cantoni riscontrano sistematicamente la necessità di riforme che consentano loro di preser-

vare la propria competitività. Di recente ossia nel 2020, ad esempio, è entrata in vigore la riforma fiscale e finanziamento dell'AVS *RFFA*¹. Gli sviluppi più recenti dell'OCSE e del G20 rendono nuovamente necessario un adeguamento e un ulteriore sviluppo del diritto fiscale delle imprese in Svizzera.

Il 18 giugno 2023 il Popolo svizzero e i Cantoni hanno approvato la revisione della Costituzione federale della Confederazione Svizzera² nell'ambito dell'attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 con il 78 per cento di voti favorevoli. In questo modo è stata creata la base giuridica per garantire l'imposizione minima delle imprese interessate sotto forma di imposta integrativa³. La Svizzera può inoltre avvalersi di diritti di imposizione qualora un gruppo di imprese attivo in Svizzera non raggiunga il livello di imposizione minima del 15 per cento all'estero. Per quanto riguarda le imprese non assoggettate all'imposizione minima, non vi saranno cambiamenti rispetto all'attuale sistema dell'imposta sugli utili.

L'imposta integrativa spetta per il 75 per cento ai Cantoni nei quali le unità operative sono assoggettate fiscalmente⁴. I Cantoni devono tenere adeguatamente conto dei comuni. La Costituzione federale non contiene indicazioni più precise circa l'adeguata considerazione dei comuni. I comuni possono decidere in autonomia in merito all'impiego della loro quota dell'imposta integrativa. Anche i Cantoni, fatta salva l'adeguata considerazione dei comuni in relazione all'imposta integrativa, possono decidere in autonomia in merito all'impiego della loro quota dell'imposta integrativa.

Per contro, la Confederazione⁵ è tenuta a utilizzare la propria quota del 25 per cento del gettito lordo dell'imposta integrativa, al netto delle maggiori uscite per la perequazione finanziaria nazionale (perequazione delle risorse NPC), per l'ulteriore promozione dell'attrattiva della piazza economica svizzera. Nel suo messaggio del 22 giugno 2022 relativo al decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese⁶, il Consiglio federale cita a titolo di esempio possibili misure. Tra queste figurano tra l'altro maggiori finanziamenti a scuole universitarie, misure a sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo dell'economia, il finanziamento di start-up, l'accelerazione dei progetti nell'ambito della digitalizzazione

¹ RFFA: riforma fiscale e finanziamento dell'AVS – introduzione dello strumento del patent box e della deduzione dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo nonché di altre misure di natura politico-fiscale a partire dal 2020

² Cost.; RS 101

³ L'imposta integrativa è una nuova imposta federale aggiuntiva. È limitata ai grandi gruppi di imprese che rientrano nel campo di applicazione delle nuove norme, ovvero che generano una cifra d'affari annua globale di almeno 750 milioni di euro e la cui imposizione minima è inferiore al 15 per cento.

⁴ Art. 197 n. 15 cpv. 6 Cost.

⁵ Art. 197 n. 15 cpv. 9 Cost.

⁶ FF 2022 1700 (Curia Vista 22.036)

dell'Amministrazione, che si svolgono in accordo con Cantoni e comuni, nonché un maggior sostegno finanziario volto a incrementare le soluzioni per la custodia dei figli.

Entro l'entrata in vigore delle disposizioni di legge, il Consiglio federale è tenuto a emanare a livello di ordinanza le prescrizioni necessarie concernenti l'imposizione minima di grandi gruppi di imprese⁷. Esso deve sottoporre al Parlamento le rispettive disposizioni di legge entro sei anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza⁸. Tale procedura consente l'entrata in vigore con effetto al 1° gennaio 2024.

1.3 Aumento previsto del gettito fiscale dell'imposta integrativa

Secondo il rapporto esplicativo del Consiglio federale del 28 giugno 2023, nel quadro della consultazione relativa alla "legge federale concernente le misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2025" a partire dal 2026 si prevedono entrate aggiuntive derivanti dall'imposizione minima dell'OCSE. Risulta difficile stimare in modo affidabile il futuro gettito fiscale totale dell'imposta integrativa totale e per i singoli Cantoni. Stando al Consiglio federale, le entrate potrebbero aggirarsi tra 1,0 e 2,5 miliardi di franchi all'anno.

A livello cantonale sono disponibili unicamente le cifre dello studio condotto dalla BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG di Basilea e commissionato dal PS Svizzero «*OECD-Mindeststeuer; Unternehmensbesteuerung in der Schweiz unter dem Regime der OECD-Mindeststeuer: Schätzung der Mehreinnahmen, Verteilung zwischen den Kantonen*» del 21 giugno 2022. Gli autori stimano che l'aumento delle entrate annuali per tutti i Cantoni sia di circa 1,585 miliardi di franchi. Per il Cantone dei Grigioni l'aumento delle entrate previsto è di 7,3 milioni di franchi.

Secondo il Governo, è verosimile che le eventuali imposte integrative per il Cantone dei Grigioni saranno di gran lunga inferiori ai 7,3 milioni di franchi indicati, sebbene non sia possibile effettuare una stima. Ciò viene talvolta motivato con il fatto che lo studio condotto dalla BSS consiste in un cosiddetto calcolo statistico comparativo, effettuato senza tenere conto dei cambiamenti di comportamento dei gruppi di aziende interessati, e che i dati relativi alle ipotesi sugli sviluppi commerciali delle aziende del passato saranno estrapolati in futuro. Tali ipotesi di calcolo non appaiono plausibili per i Grigioni. Considerate le imprese attualmente interessate nei Grigioni gli importi attesi sono solo marginali, poiché nel Cantone dei Grigioni l'onere dell'imposta sugli utili per le persone giuridiche è del 15 per cento circa (14,77 %).

⁷ Art. 197 numero 15 cpv. 1 Cost. (disposizione transitoria relativa all'art. 129a Cost.)

⁸ Art. 197 numero 15 cpv. 8

Occorre altresì presumere che i gruppi di imprese interessati rinunceranno a misure di sgravio fiscale quali patent box, deduzione per ricerca e sviluppo oppure agevolazioni fiscali secondo l'articolo 5 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni⁹. Non sono inoltre disponibili informazioni riguardanti il comportamento delle imprese interessate in altri Cantoni. In conclusione si può procedere a una valutazione unicamente considerando la possibilità che a partire dal 2026 determinate imposte integrative confluiranno al Cantone. Tali imposte possono subire forti oscillazioni nel corso dell'anno e non sono pianificabili in anticipo.

2. Necessità di agire

Per il Cantone dei Grigioni la necessità di agire deriva da un lato dalla richiesta della Confederazione circa l'adeguata considerazione dei comuni per quanto riguarda la ripartizione del gettito fiscale dall'imposta integrativa e dall'altro dal riallineamento della politica della piazza economica in materia di strumenti non fiscali, che si rende necessario sulla scia dell'armonizzazione della concorrenza fiscale internazionale per i grandi gruppi di aziende.

2.1 Analisi del contesto e conseguente necessità di agire generale

La concretizzazione e l'attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sono esposte a forti dinamiche a livello internazionale e nazionale, dovute soprattutto alle profonde incertezze legate all'introduzione e all'attuazione dell'imposizione minima dell'OCSE. Vi è un ampio consenso sul fatto che la Svizzera e i Grigioni non possono rimanere inerti dinanzi agli sviluppi internazionali. La necessità di agire per l'attuazione a livello nazionale è generalmente riconosciuta. La Svizzera e i Grigioni devono agire immediatamente per adeguare il sistema fiscale alle nuove realtà e garantire che le entrate fiscali aggiuntive vengano generate in Svizzera e non all'estero. La mancata attuazione dell'imposizione minima dell'OCSE in Svizzera equivarrebbe a una rinuncia alle entrate fiscali, senza alcun guadagno in termini di competitività, e si tradurrebbe nel complesso in una forte contrazione del gettito fiscale per la Svizzera. Inoltre, indipendentemente dalle conseguenze dell'introduzione dell'imposizione minima dell'OCSE, le misure che migliorano la competitività del Cantone devono essere regolarmente esaminate e, ove necessario, adeguate.

L'8 agosto 2023 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha pubblicato il primo rapporto concernente le conseguenze attese dall'attuazione dell'imposizione minima dell'OCSE sui singoli Cantoni e dalle misure previste dai Cantoni¹⁰. Dal rapporto emerge che tutti i Cantoni sono alle prese con l'attuazione dell'imposizione minima dell'OCSE e con eventuali nuove

⁹ LIG; CSC 720.000

¹⁰ La data di riferimento del sondaggio tra i Cantoni era il 31 maggio 2023

misure per migliorare la qualità della piazza economica. Data la dinamicità del contesto internazionale, la maggior parte dei Cantoni può dapprima solo delineare possibili orientamenti. La necessità di agire misurata nei Cantoni può essere riassunta, tenendo conto del grado di rilevanza, della caratterizzazione delle imprese residenti nel Cantone nonché dell'attuale aliquota d'imposta, nel modo illustrato di seguito:

- Alcuni Cantoni non prevedono adeguamenti a livello di imposizione delle imprese o altre misure di carattere fiscale o non fiscale (Appenzello Interno, Berna, Giura, Obvaldo, Vallese, Zurigo). In altri Cantoni (Basilea Città, Sciaffusa, Soletta) al 31 maggio 2023 restava da stabilire quali adeguamenti dovevano essere effettuati.
- Un gruppo di Cantoni ha in programma misure per l'adeguamento sporadico dell'aliquota dell'imposta sugli utili e sul capitale nonché delle misure RFFA (Argovia, Appenzello Esterno, Ginevra, Lucerna, Neuchâtel, Vaud)
- Oltre la metà dei Cantoni ha in programma misure nell'ambito delle regolamentazioni definite dall'OCSE (Argovia, Appenzello Esterno, Basilea Campagna, Friburgo, Lucerna, Nidvaldo, San Gallo, Ticino, Turgovia, Uri, Svitto, Vaud, Zugo, Grigioni)

Il rapporto mostra che attualmente i Cantoni stanno valutando sia adeguamenti in materia di diritto fiscale sia adeguamenti delle misure di promozione esistenti, tenendo conto delle norme GloBE in ambito non fiscale. Secondo le informazioni aggiornate provenienti dai Cantoni, nel frattempo anche quei Cantoni che entro la data di riferimento di maggio non avevano ancora riscontrato alcuna necessità di agire si stanno attivando per l'imposizione minima dell'OCSE.

Per le imprese residenti nei Grigioni, per quelle che intendono insediarsi in futuro nonché sulla base dell'attuale onere effettivo dell'imposta sugli utili per le persone giuridiche pari al 14,77 per cento si annunciano misure di promozione in ambito non fiscale. Non appare invece appropriato un incremento al 15 per cento dell'onere effettivo dell'imposta sugli utili per le persone giuridiche. Questa necessità di agire è inoltre rafforzata dagli sforzi compiuti a livello internazionale, nazionale e cantonale volti ad adeguare le misure di natura politico-economica per rafforzare la piazza economica.

Per attuare l'imposizione minima dell'OCSE sono stati presi in esame i punti seguenti che devono essere rispettati e che richiedono un adeguamento delle basi giuridiche corrispondenti:

- Tenere adeguatamente conto dei comuni grigionesi e salvaguardare gli interessi fiscali del Cantone e dei comuni.

- Allineare l'attuale prassi di promozione per le imprese del Cantone alle condizioni quadro derivanti dall'imposizione minima dell'OCSE.
- Garantire l'attrattiva della piazza economica grigionese e quindi salvaguardare gli interessi economici del Cantone.

2.2 Adeguata considerazione dei comuni grigionesi

Nei Grigioni il Cantone provvede all'imposizione delle persone giuridiche per conto dei comuni. L'aliquota dell'imposta sugli utili è del 4,5 per cento per il Cantone e per i comuni (14,77 % insieme alla Confederazione e alle Chiese nazionali) e non subirà alcuna variazione con l'introduzione dell'imposizione minima dell'OCSE, sebbene le grandi imprese con un fatturato superiore a 750 milioni di euro saranno assoggettate alla nuova imposizione minima. Nel quadro del preventivo il Gran Consiglio stabilisce annualmente il tasso fiscale per le imposte sugli utili e sul capitale dei comuni. Dal 2017 (anno fiscale) il tasso fiscale ammonta al 95 per cento dell'imposta cantonale semplice. Dal 2017 il rispettivo tasso fiscale per il Cantone è pari al 90 per cento dell'imposta cantonale semplice. La differenza tra i tassi fiscali del Cantone e dei comuni è marginale. I comuni sono interessati da eventuali misure di sgravio fiscale esattamente come il Cantone e sono quindi ugualmente responsabili dell'eventuale imposizione sotto la soglia del 15 per cento. Questa normativa non comporta alcun obbligo di ripartizione paritaria tra Cantone e comuni dell'eventuale imposizione minima dell'OCSE o dell'imposta integrativa per i Grigioni. La Costituzione federale lascia ai Cantoni un ampio margine di manovra nella considerazione dei comuni nell'ambito delle imposte integrative.

In linea di massima sarebbe opportuno se i comuni nei quali sono ubicati i grandi gruppi di imprese interessati partecipassero a un'imposizione minima dell'OCSE. Una tale ripartizione sarebbe però in contrasto con il segreto fiscale¹¹. Nel Cantone dei Grigioni saranno presumibilmente meno di dieci le imprese interessate dall'imposizione minima dell'OCSE. La ripartizione di imposizioni minime tra i diversi comuni di ubicazione consentirebbe di risalire direttamente all'impresa in questione. È pertanto esclusa la ripartizione delle entrate derivanti dall'imposta integrativa ai comuni sulla base della sede dell'impresa.

¹¹ In virtù dell'art. 14 del progetto di ordinanza concernente l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (OImM), gli articoli 102-173 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) sul diritto procedurale sono applicabili per analogia. L'imposta integrativa è pertanto assoggettata all'obbligo del segreto ufficiale conformemente agli articoli da 110 a 112 LIFD o al segreto fiscale.

Per il Cantone ne consegue una necessità di agire diretta, finalizzata a determinare una chiave di ripartizione che tuteli sia gli interessi formali sia quelli materiali del Cantone e dei comuni.

2.3 Adeguamento della prassi di promozione cantonale per le imprese

Alla luce della sempre più accesa concorrenza tra le piazze economiche internazionali, la Svizzera e i Grigioni si trovano sistematicamente di fronte alla necessità di riforme che consentano loro di preservare la propria competitività e tutelare i rispettivi interessi economici. Tenendo conto dell'introduzione dell'imposizione minima dell'OCSE occorre verificare in che modo la politica della piazza economica possa essere ulteriormente sviluppata, ottimizzata e adeguata alle nuove circostanze.

Una conseguenza dell'imposizione minima dell'OCSE determinante per la Svizzera e i Grigioni deriva dal fatto che in futuro la concorrenza tra le piazze internazionali sarà maggiormente contraddistinta da misure di promozione non fiscali e di natura politico-economica (ad es. aiuti finanziari diretti, mandati statali) a favore delle imprese. Il passaggio a misure di promozione non fiscali e quindi l'abbandono delle misure di promozione fiscali pongono la Svizzera e i Grigioni dinanzi a sfide importanti. Gli Stati membri dell'UE e gli Stati Uniti seguono tradizionalmente una prassi di promozione incentrata sui sovvenzionamenti diretti a favore delle imprese per rendere più attrattiva la piazza economica. La Svizzera e i Grigioni si basano invece sulla prassi della promozione diretta, riconosciuta a livello istituzionale, per sostenere la piazza economica, creando un contesto favorevole sul piano fiscale per compensare la struttura dei costi più elevata (costi del lavoro e del terreno). Con l'introduzione dell'imposizione minima o con l'armonizzazione dell'aliquota d'imposta questa prassi decadrà. Si presume che in futuro in ambito non fiscale verranno adottate ulteriori misure, a livello internazionale e nazionale, per mantenere attrattiva la piazza economica.

Malgrado l'armonizzazione della concorrenza fiscale in ambito internazionale, o proprio a causa di questa, la concorrenza tra le piazze economiche internazionali è destinata ad acuirsi: già oggi in molti Paesi vengono attuati programmi dell'ente pubblico finalizzati a migliorare la competitività internazionale¹².

¹² Gli esempi più recenti comprendono la promozione della prevista fabbrica di semiconduttori del gruppo di imprese americano Intel a Magdeburgo, nella Germania orientale, per un totale di circa 10 miliardi di euro o l'erogazione di sovvenzioni da parte del governo statunitense, nell'ambito dell'*Inflation Reduction Act*, per 369 miliardi di dollari nell'arco di 10 anni a favore di prodotti e tecnologie rispettosi del clima, come automobili elettriche, pompe di calore e celle solari, pale eoliche fino alle centrali nucleari.

Una riduzione dell'attrattiva fiscale della piazza economica svizzera e grigionese e le conseguenti reazioni di adeguamento da parte delle imprese comporterebbero ripercussioni negative sul gettito fiscale di pressoché tutte le imposte, come pure sulle entrate provenienti da assicurazioni sociali. Tale probabilità è addirittura maggiore per la piazza economica grigionese, in quanto in quest'area risiedono in genere aziende con processi produttivi onerosi e quindi legati a costi elevati. La rinuncia a investire nell'ampliamento e nella conservazione dell'attività economica, come pure lo spopolamento o il mancato insediamento di nuove imprese sono sempre correlati al mantenimento e all'incremento dei posti di lavoro.

Per garantire l'attrattiva della piazza economica grigionese è auspicabile sviluppare ulteriormente la politica della piazza economica. Questa politica dovrebbe essere attuata in modo mirato, lungimirante e possibilmente efficiente nell'interesse del Cantone:

1. Devono essere adottate misure adeguate, capaci di salvaguardare gli interessi economici attuali e futuri del Cantone.
2. Le misure di promozione della piazza economica adottate tengono conto dei futuri sviluppi della politica economica a livello nazionale e internazionale e sono pertanto orientate al futuro.
3. Eventuali aumenti delle entrate derivanti dall'imposta integrativa devono essere utilizzati interamente per le maggiori uscite destinate alla salvaguardia dell'attrattiva della piazza economica.
4. L'attuazione dell'imposizione minima dell'OCSE non deve possibilmente incidere sul bilancio cantonale.
5. Adeguamenti e ulteriori sviluppi devono riguardare in larga misura elementi di promozione e processi istituzionali dimostratisi validi e corrispondere così alla prassi di promozione consolidata del Cantone.
6. Sebbene l'imposizione minima riguardi soprattutto le grandi imprese internazionali, è importante evitare di favorire in via unilaterale le imprese esistenti e creare invece nella piazza economica grigionese gli incentivi (agli investimenti) auspicabili per le imprese.
7. Le misure adottate per promuovere la piazza economica si basano su standard e modelli di prescrizioni internazionali. Tra questi vi rientrano anche i modelli di prescrizioni del progetto dell'OCSE e del G20 nonché le modalità di attuazione negli altri Stati, ad esempio gli Stati membri dell'UE o gli Stati Uniti.

3. Tratti fondamentali del progetto

Considerata la necessità di agire descritta, per l'attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sono necessarie le revisioni parziali seguenti:

1. Revisione parziale della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni¹³.
2. Revisione parziale della legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni¹⁴.

Le due revisioni parziali sono indipendenti l'una dall'altra sul piano giuridico. Tuttavia considerata la loro correlazione a livello materiale vengono trattate in un unico progetto.

3.1 Revisione parziale della legge cantonale sulle imposte

3.1.1 Impiego dei mezzi derivanti dall'imposta integrativa per il Cantone e i comuni

Confederazione e Cantoni si suddividono le imposte integrative in ragione del 25 per cento (Confederazione) e del 75 per cento (Cantoni). Il rapporto in cui le imposte integrative spettanti al Cantone devono essere suddivise tra il Cantone e i comuni grigionesi deve essere stabilito a livello legislativo. La nuova disposizione transitoria dell'art. 197 n. 15 cpv. 6 Cost. stabilisce che i Cantoni tengono adeguatamente conto dei comuni per quanto riguarda la ripartizione del gettito lordo dell'imposta integrativa. Tale disposizione non formula indicazioni più specifiche al riguardo. La questione dell'adeguata ripartizione delle imposte integrative tra Cantone e comuni deve essere valutata in primo luogo in relazione allo scopo di impiego di questi mezzi. Il Governo intende utilizzare le entrate del Cantone derivanti dall'imposta integrativa principalmente per finanziare eventuali pagamenti di crediti d'imposta rimborsabili qualificati (QRTC) necessari. Tale impiego di mezzi favorisce in larga misura anche i comuni. Il ventaglio di possibili misure di promozione della piazza economica è relativamente ampio e comprende ad esempio misure nei settori formazione, ricerca e innovazione, digitalizzazione, ambiente, promozione delle start-up e custodia dei figli al di fuori della famiglia. Queste misure sono già state attuate in misura considerevole e saranno potenziate ulteriormente.

Nel rispetto dell'autonomia dei comuni, per questi ultimi si deve rinunciare alla destinazione vincolata della rispettiva quota delle imposte integrative per misure di promozione della piazza economica o per altri compiti. Le situazioni dei vari comuni sono troppo eterogenee per poter definire misure standard vincolanti per tutti. Inoltre una destinazione vincolata dalla legge non sarebbe né attuabile né verificabile. Non è nemmeno chiaro se risulteranno mezzi supplementari e quale sarà il loro volume. Si può supporre che eventuali mezzi saranno soggetti a forti oscillazioni e che difficilmente potranno essere preventivati.

¹³ LSE; CSC 932.100

3.1.2 Ripartizione dei mezzi derivanti dall'imposta integrativa tra il Cantone e i comuni

Nel suo messaggio del 22 giugno 2022 relativo al decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese, il Consiglio federale stabilisce quanto segue circa la ripartizione del gettito fiscale e in particolare in considerazione dei comuni:

"I Cantoni considerano adeguatamente i comuni. La disposizione transitoria non prevede disposizioni specifiche e a questo riguardo rispetta in questo modo l'autonomia dei Cantoni. È possibile, ad esempio, adottare una ripartizione come quella per le entrate dell'imposta sugli utili, per la quale sono previste regole molto diverse da Cantone a Cantone."

Le misure cantonali di promozione della piazza economica non vanno soltanto a vantaggio del Cantone, ma favoriscono in larga misura anche i comuni. Come spiegato in precedenza, le imposte integrative spettanti al Cantone dovrebbero essere utilizzate principalmente per l'esecuzione di eventuali pagamenti di crediti d'imposta rimborsabili qualificati (QRTC). Tenuto conto del grande impegno profuso dal Cantone nella promozione della piazza economica nonché in linea con la ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni, appare opportuno e giustificato ripartire le entrate derivanti dall'imposta integrativa in un rapporto del 75 per cento a favore del Cantone e del 25 per cento a favore dei comuni.

3.1.3 Ripartizione della quota comunale dell'imposta integrativa ai singoli comuni

Come spiegato nel capitolo 2.2, l'eventuale ripartizione dell'imposta integrativa, spettante ai comuni, tra i diversi comuni di ubicazione consentirebbe di risalire direttamente all'impresa in questione e questo violerebbe il segreto fiscale. Una tale ripartizione delle entrate derivanti dall'imposta integrativa ai comuni è pertanto esclusa. Occorre scegliere una chiave alternativa che consenta di procedere alla ripartizione diretta ai comuni di ubicazione nel modo più fedele possibile.

La chiave di ripartizione più fedele consiste nella ripartizione in base al gettito comunale delle imposte sugli utili delle persone giuridiche. Tale indicatore è utilizzato anche per il calcolo annuale del potenziale di risorse dei comuni nell'ambito della perequazione finanziaria intracantonale. Tale calcolo comprende anche l'imposta sul capitale. I dati sono pertanto disponibili e non sono soggetti al segreto fiscale.

All'interno dell'amministrazione sono state verificate e calcolate varie altre chiavi di ripartizione in linea di massima applicabili. Tra queste figurano, in particolare, una ripartizione in base alla popolazione residente, al gettito fiscale complessivo delle persone giuridiche per i

comuni (imposte sugli utili e sul capitale), al potenziale di risorse dei comuni nonché una ripartizione a titolo di compensazione basata sull'indice del potenziale di risorse dei comuni. Nessuna delle alternative esaminate fornisce in sostanza una ripartizione adeguata. Tali chiavi di ripartizione non sono in alcun modo correlate all'imposizione minima dell'OCSE, o lo sono solo parzialmente, e sarebbero funzionali ad altri scopi senza soddisfarli effettivamente. Occorre inoltre rilevare che non si possono prevedere pagamenti elevati e regolari pianificabili in anticipo. I risultati della ripartizione sono allegati al presente rapporto esplicativo.

3.2 Revisione parziale della legge sullo sviluppo economico

3.2.1 In generale

Nel quadro della presente revisione della LSE si intende in particolare integrare le misure cantonali di promozione della piazza economica, comprovate e riconosciute a livello istituzionale, con strumenti conformi all'OCSE, per tutelare così gli interessi economici attuali e futuri del Cantone. Va prestata particolare attenzione alla salvaguardia dell'attrattiva della piazza economica e alla futura competitività del Cantone. A tal fine il Governo propone di introdurre lo strumento dei QRTC.

I QRTC offrono vantaggi supplementari soprattutto alle imprese direttamente interessate dall'imposizione minima dell'OCSE. Tuttavia i QRTC hanno lo scopo di rendere il Cantone adatto al futuro in materia di concorrenza tra le piazze internazionali e dunque dovrebbero essere fondamentalmente aperti a tutte le imprese. I criteri di promozione ridefiniti relativamente alla concessione di QRTC e i principi della promozione in senso generale secondo la LSE devono però essere soddisfatti.

3.2.2 Crediti d'imposta rimborsabili qualificati

Le prescrizioni modello dell'OCSE definiscono quanto le misure di promozione di carattere fiscale e non fiscale si ripercuotono sull'utile imponibile o sull'onere fiscale di un'impresa.

Secondo la prassi corrente, le misure di sgravio fiscale (come patent box, misure RFFA ecc.) riducono l'onere fiscale effettivo di un'impresa e possono pertanto abbassarlo al di sotto della soglia del 15 per cento. Questo può tradursi nella riscossione di un'imposta integrativa, realizzando dunque sia quegli stimoli comportamentali alle imprese, perseguiti con le attuali misure di sgravio fiscale (ad es. promozione dell'innovazione ecc.), sia i conseguenti incentivi agli investimenti, in quanto i mezzi messi a disposizione con le misure di agevolazione fiscale devono essere utilizzati per un'eventuale imposta integrativa. Le norme GloBE "neutrazzano" in tal modo le odierne misure di sgravio fiscale comprovate e riconosciute.

I cosiddetti crediti d'imposta rimborsabili qualificati (Qualified Refundable Tax Credits, QRTC) sono ritenuti uno strumento "non dannoso" ai sensi delle prescrizioni modello dell'OCSE. I QRTC soddisfano essenzialmente le attuali misure di sgravio fiscale, ma a differenza di queste ultime hanno "carattere di sovvenzionamento". Questo carattere di sovvenzionamento viene definito come segue:

1. I QRTC sono da intendersi qualificati in quanto devono essere rimborsati, ossia devono essere compensati o corrisposti entro un termine massimo di quattro anni. Un QRTC viene compensato o corrisposto indipendentemente dall'utile e anche se un'impresa è in perdita.
2. Alla luce della caratteristica qualificante appena descritta, i QRTC sono da intendersi come entrate e quindi non comportano una riduzione dell'onere fiscale effettivo di un'impresa.

I QRTC riflettono già oggi la prassi corrente nel contesto internazionale e vengono già utilizzati in altri Paesi come Germania, Francia, Paesi Bassi o Gran Bretagna. I QRTC sono finalizzati alla promozione basata su regole e incentivi di attività imprenditoriali specifiche (ad es. ricerca e sviluppo, sostenibilità o promozioni specifiche per settori o tecnologie). La concessione di QRTC è dunque sempre direttamente finalizzata alla realizzazione di attività imprenditoriali auspiccate e definite a livello legislativo.

3.2.3 Articolazione della promozione

Attraverso i QRTC si mira a promuovere misure imprenditoriali auspiccate sotto il profilo economico. In questo modo si armonizzano gli interessi imprenditoriali e le possibilità di promozione, creando incentivi per le innovazioni trainate dalle imprese e auspiccate a livello statale. La promozione è associata a determinati presupposti e criteri. I QRTC devono poter essere concessi alle imprese che con le loro misure contribuiscono in maniera importante ad aumentare il valore aggiunto nel Cantone, a rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione o a migliorare la sostenibilità ecologica.

a) Aumento del valore aggiunto cantonale

Le imprese esistenti, nuove o che intendono insediarsi nei Grigioni devono poter beneficiare di QRTC, qualora nell'ambito dell'espansione, dello sviluppo o dell'insediamento delle proprie attività forniscano un contributo significativo all'aumento del valore aggiunto nel Cantone. Tali misure possono consistere nella creazione di un numero minimo di posti di lavoro, nella realizzazione di investimenti cospicui nella piazza economica o nell'incremento dei gettiti fiscali cantonali. Questa misura di promozione serve sia a rafforzare

l'attrattiva della piazza economica sia a ridurre gli oneri per le imprese legati all'insediamento, allo sviluppo e all'espansione dell'attività. Il criterio di contributo significativo all'aumento del valore aggiunto nel Cantone è soddisfatto se viene effettuato un investimento minimo, se viene creato un numero minimo di posti di lavoro oppure se può essere generato un substrato fiscale sostanzialmente supplementare.

b) Rafforzamento di ricerca e sviluppo nonché di innovazione

L'agevolazione fiscale per ricerca, sviluppo e innovazione è prevista già da decenni in numerosi Stati dell'OCSE (in Svizzera tra l'altro mediante il cosiddetto sistema di regole RFFA, in base al quale è possibile far valere le spese per la ricerca e lo sviluppo). Con l'articolo 12 (progetti innovativi) la LSE dispone già di uno strumento di questo tipo, che tuttavia è associato a sovvenzioni.

Analogamente a quanto previsto dall'attuale articolo 12 LSE, la promozione delle imprese mediante i QRTC deve riguardare ricerca, sviluppo e innovazione. Le misure delle imprese meritevoli di promozione sono quelle capaci di contribuire in modo significativo al rafforzamento di ricerca, sviluppo e innovazione. Tra queste figurano le spese per ricerca e sviluppo (spese per il personale), gli investimenti in impianti/processi innovativi o nella ricerca applicata su mandato nonché i costi per la formazione e il perfezionamento dei collaboratori. Il contributo significativo è soddisfatto se i costi o gli investimenti sono cospicui, ossia se raggiungono un determinato ammontare minimo.

c) Impegno nel settore della sostenibilità ecologica

In vista dell'inasprimento dei requisiti normativi e degli obiettivi politici, rientra nell'interesse delle imprese agire con lungimiranza e anticipare tempestivamente eventuali sviluppi. Eppure l'evoluzione normativa non è affatto l'unico motore della sostenibilità. Oggi giorno i progetti di sostenibilità sono una parte integrante delle decisioni delle imprese. La maggioranza delle imprese nei Grigioni ha riconosciuto da tempo la necessità di implementare pratiche sostenibili per ridurre l'impatto ambientale, assumersi la responsabilità sociale e garantire il successo a lungo termine. Già con il principio generale di promozione ai sensi dell'art. 2 LSE, si pone l'enfasi sullo sviluppo sostenibile dell'economia e dello spazio economico secondo aspetti economici, ecologici e sociali.

La promozione attraverso i QRTC deve essere incentrata sulla sostenibilità ecologica. Così facendo si creano incentivi alle misure imprenditoriali quale contributo al raggiungimento degli obiettivi in materia di protezione del clima e per una più ampia responsabilità

delle imprese in termini ambientali. I QRTC per le misure imprenditoriali che contribuiscono in maniera significativa al miglioramento della sostenibilità ecologica integrano altre misure del Cantone (ad es. nell'ambito del Green Deal) e agiscono in via complementare. Tra le principali misure figurano investimenti e attività importanti nel settore della sostenibilità. Si tratta di investimenti in misure che accelerano la neutralità climatica, nell'economia circolare¹⁵, nelle nuove tecnologie per evitare emissioni di CO2 o in tecnologie per la produzione di energie rinnovabili.

4. Spiegazioni relative alle singole disposizioni

4.1 Revisione parziale della legge sulle imposte

L'adeguata considerazione dei comuni per quanto riguarda la ripartizione del gettito dell'imposta integrativa, richiesta dall'art. 197 n. 15 cpv. 6 Cost., deve essere regolamentata in senso formale a livello di legge. Devono essere disciplinati la quota comunale nel suo insieme, lo scopo di impiego previsto, la chiave di ripartizione per la considerazione dei singoli comuni e la modalità di pagamento.

L'atto legislativo adeguato per tale disciplinamento è la LIG. La nuova disposizione da creare costituisce un atto esecutivo del diritto federale in ambito fiscale che i Cantoni sono tenuti ad applicare. L'Amministrazione cantonale delle imposte provvederà all'attuazione della nuova disposizione, così come avviene per la trasmissione delle imposte sugli utili e sul capitale riscosse per i comuni. I dati e le attrezzature necessari a tal fine sono disponibili presso l'Amministrazione delle imposte.

Il paragrafo 2.6 COMUNI del capitolo 2 "Imposta sugli utili e sul capitale" si presta per l'inserimento della nuova disposizione nella LIG, subito dopo l'art. 97a III. "Assegnazione dei mezzi". Questa disposizione disciplina la trasmissione delle imposte sugli utili e sul capitale riscosse per i comuni a questi ultimi una volta pervenuto il pagamento mediante accrediti periodici sul conto corrente dei rispettivi comuni.

Art. 97a^{bis} Quota comunale dell'imposta integrativa della Confederazione

Cpv. 1

Il capoverso 1 stabilisce che i comuni ricevono senza destinazione vincolata una quota del 25 per cento delle imposte integrative spettanti al Cantone dei Grigioni di cui possono disporre liberamente. Il 75 per cento di tali entrate è pertanto a disposizione del Cantone. Il

¹⁵ L'economia circolare è caratterizzata dal fatto che le materie prime vengono utilizzate nel modo più efficiente e più a lungo possibile.

Governo intende utilizzare la quota cantonale principalmente per misure di promozione della piazza economica. Nemmeno questi mezzi sono soggetti a una destinazione vincolata dalla legge per il Cantone.

Cpv. 2

L'Amministrazione delle imposte trasmette ai comuni le imposte integrative spettanti al Cantone dei Grigioni in misura del 25 per cento in rapporto alle imposte sugli utili riscosse per i comuni senza destinazione vincolata. Una volta pervenuto il pagamento, tale quota comunale deve essere accreditata al conto corrente del comune, analogamente a quanto avviene per la rispettiva quota delle imposte sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche secondo l'art. 97a LIG. Non essendo attualmente ipotizzabili importi elevati, un accredito su base semestrale appare sufficiente e adeguato.

L'Amministrazione delle imposte dispone delle basi di dati relative alle imposte sugli utili. Non si rendono necessarie ulteriori indicazioni a livello di legge.

4.2 Revisione parziale della legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni

Art. 3 Strumenti di promozione

La disposizione è integrata con lo strumento di promozione dei QRTC.

Art. 4a Crediti d'imposta rimborsabili qualificati (QRTC)

Cpv. 1

Nel capoverso 1 sono definiti i criteri di promozione generali. I QRTC possono essere concessi una tantum o in maniera ricorrente. Non si tratta dunque semplicemente della promozione di singoli progetti, bensì anche di contributi a misure imprenditoriali regolari.

Le misure imprenditoriali da promuovere devono fornire un contributo significativo all'aumento del valore aggiunto nel Cantone, al rafforzamento della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione oppure al miglioramento della sostenibilità ecologica.

Le misure in questione consistono in attività e progetti di vario genere. Il valore aggiunto può essere incrementato ad esempio grazie all'attività di imprese nuove o esistenti che creano posti di lavoro qualificati, investono nella piazza economica o generano un substrato fiscale. Il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione può avvenire aumentando le risorse per il personale, investendo in processi innovativi o intensificando la ricerca su mandato. Per quanto riguarda la sostenibilità ecologica, vengono prese in considerazione misure

di protezione del clima o misure per la riduzione delle emissioni di CO₂, misure per l'implementazione dell'economia circolare o misure di carattere generale a favore dell'ambiente.

A livello di ordinanza e/o di linee guida si specifica quando si è in presenza di un contributo significativo. Questo viene valutato in base all'intensità o alla portata oppure all'effetto delle misure. Vengono fissate soglie minime, ad esempio affinché un investimento raggiunga un determinato importo minimo o sia creato un determinato numero di posti di lavoro.

Cpv. 2

Il cpv. 2 stabilisce che i QRTC devono essere compensati con i debiti fiscali delle imprese in questione. La promozione viene così dedotta dal debito fiscale. Se la promozione supera il debito fiscale, allora va corrisposta in virtù del carattere di sovvenzionamento, poiché la compensazione non è più possibile (cfr. anche n. 3.2.2).

Cpv. 3

Questa disposizione prevede che i comuni di ubicazione delle imprese da promuovere con i QRTC (comuni aventi fiscalmente diritto) siano sentiti da parte del Cantone prima della decisione di promozione. Il diritto di essere sentito o l'obbligo di audizione è indicato in quanto in ultima analisi i comuni partecipano ai QRTC.

La partecipazione dei comuni (aventi fiscalmente diritto) come pure l'entità della loro partecipazione ai QRTC sono disciplinate nella frase 2 del cpv. 3. La partecipazione avviene analogamente all'art. 5 LIG (agevolazioni fiscali) vale a dire in proporzione all'importo che si intende compensare con il debito fiscale. Ciò vuol dire anche che i pagamenti di QRTC (che non possono essere compensati) sono esclusivamente a carico del Cantone. Per quanto concerne la partecipazione dei comuni, trova applicazione il segreto fiscale secondo l'art. 122 LIG in conformità alla disposizione dell'art. 5 LIG applicabile per analogia.

Art. 32 Governo

Il capoverso 2 disciplina la competenza in via definitiva (e quindi anche esclusiva) del Governo per la concessione di QRTC (dopo aver sentito i comuni aventi fiscalmente diritto) secondo il nuovo art. 4a. Questa competenza comprende anche eventuali pagamenti necessari di QRTC concessi che non possono essere subordinati alla concessione del credito.

Modifica di un altro atto normativo: art. 25 LGF

Per la presente revisione parziale si rende necessaria la modifica di un altro atto normativo, ossia dell'art. 25 della legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni¹⁶.

Se i QRTC sono compensati con i debiti fiscali delle imprese in questione ai sensi dell'art. 4a cpv. 2 LSE, allora vengono registrati al netto, vale a dire che la registrazione dei QRTC compensati con debiti fiscali avviene secondo il principio del computo al netto. In questo modo si garantisce che la partecipazione dei comuni ai QRTC sia gestita allo stesso modo della loro partecipazione alle agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 5 LIG. Dato che i QRTC sono contributi nel senso formale, i QRTC conteggiati dovrebbero essere registrati al netto senza tale modifica di un altro atto normativo nella LGF.

5. Conseguenze della revisione in termini finanziari e di personale

5.1 Conseguenze in termini finanziari

a) Cantone

A seguito dell'introduzione dell'imposta integrativa della Confederazione, il Cantone dei Grigioni può prevedere delle entrate. Il 75 per cento di queste entrate è destinato al Cantone e il 25 per cento ai comuni. Il gettito fiscale supplementare atteso non è quantificabile (cfr. paragrafo 1.3). I fondi spettanti al Cantone dovranno essere utilizzati in via prioritaria per finanziare eventuali pagamenti necessari nell'ambito della promozione mediante QRTC. Se i QRTC concessi vengono compensati con i debiti fiscali, essi costituiscono un'alternativa allo strumento di promozione esistente delle agevolazioni fiscali conformemente all'art. 5 LIG. Ciò non dovrebbe comportare aggravii aggiuntivi per il bilancio cantonale. Di conseguenza, la revisione della LIG e della LSE non comporta né aggravii né sgravi di bilancio aggiuntivi per il Cantone.

b) Comuni

La quota comunale delle entrate derivanti dall'imposta integrativa della Confederazione per il Cantone dei Grigioni è del 25 per cento. Per la ripartizione di tali mezzi ai singoli comuni ci si basa sul gettito delle imposte sugli utili. Siccome i gettiti dell'imposta sugli utili non sono quantificabili, non è neanche possibile specificare in modo più dettagliato la quota a favore dei comuni. La partecipazione dei comuni ai QRTC avviene analogamente alle agevolazioni fiscali di cui all'art. 5 LIG. Ciò non comporta oneri finanziari aggiuntivi per i comuni.

¹⁶ LGF; CSC 710.100

5.2 Conseguenze in termini di personale

a) Cantone

L'Amministrazione delle imposte dispone dei dati, delle attrezzature nonché delle risorse personali necessarie per trasmettere ai comuni la loro quota delle imposte integrative a cadenza semestrale una volta pervenuto il pagamento o per accreditarla sul conto corrente del comune.

L'esecuzione della promozione mediante QRTC avviene da parte dell'Ufficio dell'economia e del turismo (UET) e deve essere strutturata in modo possibilmente semplice. L'obiettivo è preservare la trasparenza delle spese amministrative e sfruttare le strutture disponibili e le esperienze tratte da altri strumenti di promozione. Tenendo conto dell'utilizzo di sinergie, con le attuali strutture di promozione basate sulla LSE e sulla nuova politica regionale della Confederazione, è possibile ritenere che l'onere aggiuntivo derivante dall'esecuzione, in particolare per quanto concerne la verifica delle domande e la preparazione delle decisioni da parte del Governo, potrà essere coperto con 0,5 equivalenti a tempo pieno aggiuntivi.

b) Comuni

Il progetto non ha conseguenze per i comuni a livello di personale.

6. Valutazione delle conseguenze della regolamentazione

La revisione della LSE non contiene disposizioni normative di carattere limitativo, bensì disciplina la promozione a livello cantonale con diverse misure, sotto forma di QRTC, per il rafforzamento della piazza economica grigionese e delle imprese presenti nel Cantone.

Il progetto punta a promuovere gli attori economici con strumenti mirati all'incentivazione, consentendo loro di presentare domanda in veste di richiedenti per contributi di promozione e quindi di beneficiarne finanziariamente. Dato il carattere di promozione delle misure proposte, che possono essere sfruttate dagli attori su base volontaria, si rinuncia allo svolgimento di una valutazione delle conseguenze della regolamentazione (AIR).

7. Entrata in vigore

La presente revisione parziale entrerà in vigore ancora nel 2025 al fine di ridurre al minimo le ripercussioni sulle imprese e garantire la sicurezza giuridica già nell'anno fiscale 2025.

Allegato (Versione corretta il 22 febbraio 2024)

Ripartizione della quota comunale delle imposte integrative in rapporto al gettito comunale delle imposte sugli utili delle persone giuridiche, in termini assoluti e percentuali (anno fiscale 2021).

Comune	Imposte sugli utili	
	in franchi	in %
Albula/Alvra	334'819	0,5%
Andeer	137'712	0,2%
Arosa	765'478	1,1%
Avers	20'828	0,0%
Bergün Filisur	139'182	0,2%
Bever	81'632	0,1%
Bonaduz	6'744'100	9,3%
Bregaglia	527'540	0,7%
Breil/Brigels	361'560	0,5%
Brusio	1'089'038	1,5%
Buseno	7'998	0,0%
Calanca	24'723	0,0%
Cama	51'194	0,1%
Castaneda	6'517	0,0%
Cazis	332'394	0,5%
Celerina/Schlarigna	638'638	0,9%
Coira	14'268'173	19,6%
Churwalden	181'617	0,2%
Conters im Prättigau	13'510	0,0%
Davos	3'487'352	4,8%
Disentis/Mustér	344'873	0,5%
Domat/Ems	10'640'994	14,6%
Domleschg	139'355	0,2%
Falera	50'090	0,1%
Felsberg	212'586	0,3%
Ferrera	24'178	0,0%
Fideris	35'351	0,0%
Fläsch	241'817	0,3%
Flerden	4'836	0,0%
Flims	1'050'124	1,4%
Furna	5'554	0,0%
Fürstenua	74'988	0,1%
Grono	427'179	0,6%
Grüsch	1'256'640	1,7%
Ilanz/Glion	1'155'042	1,6%
Jenaz	40'742	0,1%
Jenins	46'954	0,1%
Klosters	1'392'364	1,9%
Küblis	154'535	0,2%

Comune	Imposte sugli utili	
	in franchi	in %
Mesocco	100'403	0,1%
Muntogna da Schons	17'736	0,0%
Obersaxen Mundaun	110'380	0,2%
Pontresina	829'298	1,1%
Poschiavo	718'084	1,0%
Rhäzüns	178'478	0,2%
Rheinwald	119'999	0,2%
Rongellen	1'811	0,0%
Rossa	6'434	0,0%
Rothenbrunnen	60'826	0,1%
Roveredo (GR)	352'999	0,5%
Safiental	68'213	0,1%
Sagogn	39'905	0,1%
Samedan	1'213'897	1,7%
Samnaun	248'026	0,3%
San Vittore	386'289	0,5%
Santa Maria in Calanca	1'902	0,0%
S-chanf	111'127	0,2%
Scharans	133'539	0,2%
Schiers	409'947	0,6%
Schluein	150'400	0,2%
Schmitten (GR)	11'519	0,0%
Scuol	857'185	1,2%
Seewis im Prättigau	165'063	0,2%
Sils im Domleschg	201'990	0,3%
Sils im Engadin/Segl	303'552	0,4%
Silvaplana	663'745	0,9%
Soazza	66'034	0,1%
St. Moritz	5'818'240	8,0%
Sufers	13'758	0,0%
Sumvitg	141'320	0,2%
Surses	841'814	1,2%
Tamins	166'093	0,2%
Thusis	686'181	0,9%
Trimmis	572'001	0,8%
Trin	164'418	0,2%
Trun	121'230	0,2%
Tschappina	6'455	0,0%
Tschierschen-Praden	40'521	0,1%

Comune	Imposte sugli utili	
	in franchi	in %
La Punt-Chamuesch	218'618	0,3%
Laax	435'311	0,6%
Landquart	3'102'145	4,3%
Lantsch/Lenz	94'143	0,1%
Lostallo	102'337	0,1%
Lumnezia	199'106	0,3%
Luzein	91'717	0,1%
Madulain	55'347	0,1%
Maienfeld	751'633	1,0%
Malans	417'706	0,6%
Masein	11'933	0,0%
Medel (Lucmagn)	47'128	0,1%

Comune	Imposte sugli utili	
	in franchi	in %
Tujetsch	207'999	0,3%
Untervaz	467'228	0,6%
Urmein	4'302	0,0%
Val Müstair	447'030	0,6%
Vals	334'839	0,5%
Valsot	131'295	0,2%
Vaz/Obervaz	1'130'888	1,6%
Zernez	457'278	0,6%
Zillis-Reischen	78'095	0,1%
Zizers	1'129'933	1,6%
Zuoz	306'044	0,4%
Totale Grigioni	52'039'327	100%